

=====
agenzia mensile di informazione
sulle iniziative nell'università
Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20.6.1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redaz. Via XII Gennaio, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%
=====

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**
Novembre-Dicembre 1992
Anno IX n. 95-96
=====

IN QUESTO NUMERO =====

= Contro lo "sganciamento" di associati e ricercatori dagli ordinari	1
= Altre considerazioni sulla legge di "riforma" del dottorato di ricerca	2
= Ai Deputati del Gruppo dei Verdi su Mattioli	2
= Testo della legge sul dottorato di ricerca della Commissione della Camera	4
= Dal Cun, da Firenze e da Palermo contro la "riforma" del dottorato di ricerca ..	6
= Una norma nazionale per l'attribuzione e la retribuzione degli incarichi	8
= Compiti didattici e titolarità	8
= La partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà	9
= Una proposta per la rifondazione democratica degli atenei	10
= Lettera di dimissioni dalla Cisl	11

=====

**DAL 16 DICEMBRE A TEMPO INDETERMINATO
ASTENSIONE NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI
(ORDINARI, ASSOCIATI, RICERCATORI)
DALLA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI ACCADEMICI
E
DAL 16 AL 23 DICEMBRE 1992
DA OGNI ATTIVITA' DIDATTICA
CONTRO**

**IL GRAVISSIMO TENTATIVO DI AUMENTARE LE DIFFERENZE TRA
LE FASCE DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA**

Il progetto di controriforma dell'università portato avanti con ogni mezzo e a qualsiasi costo dalla lobby di potenti ordinari ha sempre avuto tra i suoi punti "qualificanti" il ripristino della piramide accademica: da un lato i docenti "veri" (i professori ordinari) dall'altro i docenti subalterni (i professori associati e i ricercatori).

Si vuole tornare così all'organizzazione fortemente gerarchizzata della docenza parzialmente intaccata dal DPR 382/80.

La potente lobby di professori ordinari, pesantemente presente in Parlamento e che controlla partiti e sindacati, sta approfittando della legge sul pubblico impiego per separare gli ordinari dai professori associati e dai ricercatori, sganciando solo queste due ultime categorie dalla dirigenza.

Si tratta di un vero e proprio colpo di mano che va contro l'unicità del ruolo docente articolato in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con passaggio da una fascia all'altra con giudizio di idoneità.

Separando gli ordinari dal resto della docenza si va nella direzione opposta al rinnovamento democratico degli atenei fondato sulla partecipazione paritetica di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, studenti) negli organismi di gestione degli atenei.

Contro questo disegno di restaurazione dell'università è necessario che tutte le categorie docenti si mobilitino tempestivamente per costringere il governo a fare marcia indietro.

Per ottenere ciò è indetta l'astensione nazionale dei docenti universitari dal 16 al 23 dicembre 1992 da ogni attività didattica (lezioni, esercitazioni, esami di profitto e di laurea) e l'astensione dal 16 dicembre 1992 a tempo indeterminato dalla partecipazione agli organismi collegiali.

La valutazione degli sviluppi della situazione sarà fatta nei prossimi giorni dall'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari e rimane comunque confermata la convocazione dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari per venerdì 29 gennaio 1993 alle ore 10 a Roma a Geologia.

Roma, 15 dicembre 1992

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari

ALTRE CONSIDERAZIONI CONTRO L'ISTITUZIONE DELLA QUARTA FASCIA DOCENTE PRECARIA E SUBALTERNA

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari nel riconfermare le valutazioni nettamente negative sulla legge per la "riforma" del dottorato di ricerca già espresse nel proprio documento del 9 ottobre 1992 [v. "Università Democratica", n. 93-94, settembre-ottobre 1992, pp. 1-2] e ribadite il 2 novembre 1992 dall'Esecutivo dell'Assemblea nella lettera "Ai Deputati del Gruppo dei Verdi" [v. sotto], aggiunge le seguenti considerazioni:

1. è stato detto che con questa legge si vuole dare risposta positiva a quei dottori e dottorandi di ricerca che sono stati "sfruttati" come docenti precari con la prospettiva di un futuro reclutamento in ruolo. In realtà i concorsi a ricercatore sarebbero "riservati" agli attuali possessori del titolo di dottore di ricerca a partire dai prossimi 3-4 anni (v. primo periodo del comma 2 dell'art. 3);
2. non modificandosi il carattere di fatto locale delle commissioni dei concorsi a ricercatore (a differenza di quelli a ordinario ed associato) e delle commissioni per esame di ammissione ai corsi di dottorato, ancor più si accentua l'aspetto della cooptazione personale nel reclutamento alla docenza universitaria;
3. a chi, pur ammettendo che il "dottorato" diventerebbe la quarta fascia docente precaria e subalterna, sostiene che questo è comunque necessario perché il personale docente è insufficiente rispetto alle accresciute necessità didattiche (diplomi, nuovi corsi di laurea), si ricorda che da anni l'Assemblea chiede che si istituisca un organico unico della docenza, articolato in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) da portare ad almeno 60.000 unità (contro le attuali 46.000).

Ai Deputati del Gruppo dei Verdi

MATTIOLI SULLE QUESTIONI UNIVERSITARIE RAPPRESENTA IL VOSTRO GRUPPO O LA LOBBY DI POTENTI PROFESSORI ORDINARI?

Da anni denunciavamo l'esistenza di una potente lobby accademico-parlamentare che assoggetta il Parlamento agli interessi corporativi della parte più conservatrice, anzi reazionaria, dell'accademia italiana. Tale lobby ha operato sia al Senato che alla Camera e si avvalsa della massiccia presenza di professori ordinari in Parlamento.

Questa lobby ha sempre controllato i partiti di maggioranza e il Pds-Sinistra indipendente ed ha avuto la sua massima espressione e forza con la costituzione del nuovo ministero università-ricerca e la nomina di Ruberti a ministro.

I pochi professori associati presenti in Parlamento hanno agito quasi tutti e quasi sempre da supporto agli interessi dei loro colleghi "superiori".

Nel passato il nostro rapporto con il vostro Gruppo si è svolto quasi esclusivamente attraverso Mattioli che ha sempre avuto la delega per le questioni universitarie dal "titolare" del gruppo dei Verdi nella commissione Cultura.

Con Mattioli non abbiamo mai avuto un rapporto facile. Più volte, infatti, abbiamo constatato e qualche volta abbiamo rilevato che i comportamenti e le posizioni di Mattioli sono state troppo influenzati dalla sua appartenenza ad una categoria universitaria (quella dei professori associati) e ad una sede universitaria (la "Sapienza" di Roma) che per anni ha avuto come rettore Ruberti, ministro dell'università e della ricerca scientifica nella scorsa legislatura e ora responsabile del Psi per le questioni universitarie nella commissione Cultura.

Recentemente Mattioli non ha perso occasione di esprimere la sua stima per Ruberti.

Il 29 gennaio scorso subito dopo che Ruberti è stato costretto a ritirare la sua legge sulla cosiddetta autonomia universitaria, Mattioli è intervenuto non per esprimere soddisfazione per la vittoria ottenuta grazie all'opposizione in Parlamento di Rifondazione comunista, dell'Msi e dei Verdi e, nell'università, del movimento degli studenti e dei docenti democratici, ma per sostenere invece che la legge era stata fatta cadere per merito (colpa?) della stessa maggioranza:

Mattioli ha infatti detto: "Desidero formulare una serie di brevi osservazioni, esprimendo innanzitutto una considerazione di stima nei confronti del ministro, con il quale abbiamo collaborato in questa legislatura in occasione dell'esame di importanti provvedimenti legislativi, dando vita ad un rapporto caratterizzato da elementi sia di dissenso sia di consenso, ma comunque sempre molto leale e costruttivo". E più avanti: "Ci siamo assunti la responsabilità di condurre una battaglia di opposizione, anche se debbo riconoscere che il nostro sforzo è stato modesto. Signor ministro, individui i veri responsabili! E' stato forse il suo partito a difendere questa legge? Sono state la maggioranza e la democrazia cristiana? Signor ministro, non credo proprio che possiamo dire di aver faticato molto per esercitare la nostra opposizione al provvedimento: chi ha fatto cadere questa legge - diciamo con lealtà - sono gli ipocriti che le hanno tributato un applauso di consolazione. Ministro Ruberti, le parlo da professore della sua università a rettore: non conceda spazio all'ipocrisia di quell'applauso!" (dal resoconto stenografico della seduta della Camera del 29 gennaio 1992).

Mattioli, più recentemente, ha trovato un'altra occasione per rendere omaggio al suo rettore, ora non più ministro. Infatti, nella seduta del 10 settembre 1992 della commissione Cultura della Camera, nell'ambito della discussione generale della legge sul dottorato di ricerca, "il deputato Gianni Mattioli (gruppo dei verdi) ricorda che l'attuale proposta fu già ampiamente discussa nel corso della X legislatura. Esprime rimpianto di veder mutata la persona del ministro, in quanto l'on. Ruberti si comportò da avversario leale ma competente. Ritene che il cambio della guida del Ministero dell'università abbia costituito uno dei momenti più deboli nella formazione dell'attuale Governo." (dal resoconto sommario della seduta della commissione Cultura della Camera del 10 settembre 1992).

La legge sul Dottorato di ricerca

Su questa legge l'Assemblea nazionale dei docenti universitari il 9 settembre 1992 ha espresso la seguente posizione (inviata, tra l'altro, a tutti i Deputati della commissione Cultura):

"Non si vuole che il "dottorato di ricerca" sia un titolo di studio, non si vuole che il corso di dottorato sia di formazione alla ricerca e che tale preparazione sia spendibile nelle professioni sia pubbliche che private. Non si vuole che il "dottorato" sia quello che è nei paesi avanzati (Usa, altri paesi europei).

Si vuole, attraverso il "dottorato", ripristinare una fascia di reclutamento alla docenza precaria e subalterna.

Invece di riconoscere il valore del titolo con punteggio anche nei concorsi a ricercatore, si vuole farne un pre-requisito per questi

Mattioli - continua da pag. 2

concorsi che così smetterebbero, di fatto, di essere pubblici.

L'accademia che conta non ha mai digerito la scomparsa del precariato e che l'ingresso alla docenza avvenga in ruolo.

Perciò nel passato ha provato a trasformare il ruolo dei ricercatori in un "ruolo" a termine (mettendo ad esaurimento i ricercatori in servizio), aumentandone a dismisura i posti (20.000 e oltre).

Battuta in questo tentativo (anzi, il ruolo dei ricercatori si è rafforzato come terza fascia docente), l'accademia che conta tenta di rifarsi con il dottorato di ricerca per farlo diventare canale di fatto obbligatorio per diventare ricercatore.

Insomma, la baronia accademica vuole di nuovo una manovalanza che la serva nella didattica e nella ricerca (e magari in altro). Per questo ha bisogno di giovani reclutati personalmente (la burla dei concorsi locali), non in ruolo e in numero nettamente sovrabbondante rispetto agli sbocchi possibili, realizzando così le condizioni perfette per una totale dipendenza dal barone-padrone.

Chi vuole con più forza e da tempo trasformare il "dottorato" in precariato strutturato è l'on. Mattioli che già ci ha provato, senza successo, nella scorsa legislatura.

Questa volta a condividere le sue posizioni è Ruberti (relatore della legge) che ha presentato un emendamento in tal senso all'art. 4:

"Il titolo di dottore di ricerca costituisce, di norma, requisito di ammissione per l'accesso ai concorsi di ricercatore delle Università e di ricercatore di livello iniziale degli enti pubblici di ricerca. Ai predetti concorsi possono comunque accedere, in via eccezionale e previo giudizio motivato della Commissione Giudicatrice, i candidati che, sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, siano in possesso di altri titoli che comprovino il raggiungimento di risultati di interesse scientifico".

La legge sul dottorato viene discussa senza che la stragrande maggioranza del mondo universitario ne sia informato. Nella disinformazione e nel disinteresse generali si sta tentando di sconvolgere l'organizzazione della docenza prevista dalla 382/80, per allontanarsi ancor più dalla riforma democratica della docenza universitaria, con un organico unico articolato in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori).

Ripristino del precariato e ulteriore stratificazione gerarchica sono i propositi di sempre dell'accademia più retriva.

Contro questo progetto di restaurazione occorre che il mondo universitario e l'opinione pubblica si mobilitino."

Come si vede, su questa legge, la posizione espressa da Mattioli è contrapposta alla nostra e in netto dissenso riguarda una questione fondamentale per l'università. La nostra posizione era stata illustrata il giorno prima direttamente ai rappresentanti di alcuni gruppi: Dalla Chiesa (Rete), Masini e Sangiorgio (Pds), Mattioli (Verdi), Meo Zilio (Lega). Con l'Msi e con Rifondazione comunista non è stato possibile incontrarsi per un disguido. Una richiesta di incontri era stata inviata a tutti i gruppi già nel luglio scorso e rinnovata a settembre.

Successivamente, il 29 ottobre, la commissione cultura ha continuato l'esame della legge sul dottorato di ricerca. A questa seduta Mattioli, in sede di dichiarazione di voto sull'art. 4, ha espresso "il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 4.8 del relatore [Ruberti], pur constatando che le pressioni di alcune lobbies, che hanno avvicinato i vari gruppi politici, hanno prevalso sul dibattito svoltosi in Commissione." (v. pag. 22 del resoconto sommario della seduta della Commissione, qui allegato).

Le affermazioni di Mattioli sono di una gravità inaudita. Non è a nostra conoscenza che sia mai successo che un parlamentare in una sede ufficiale abbia praticamente rimproverato-diffidato altri parlamentari e/o gruppi politici per avere essi incontrato qualcuno su questioni inerenti l'attività legislativa.

Mattioli evidentemente considera la commissione cultura casa (cosa) sua e degli altri membri della commissione, una famiglia i cui componenti non debbono vedere nessuno per evitare che la stessa venga "pressata" e, ancor peggio, influenzata nelle sue decisioni. Una contaminazione da evitare specie se il virus è rappresentato da chi ha osato criticare pubblicamente le posizioni di un appartenente alla famiglia (cioè lo stesso Mattioli). Dal resoconto sommario si avverte (in quello stenografico si potrà "direttamente" leggere) che tutti gli altri membri della commissione-famiglia cercano di calmare il Mattioli-Furioso, che evidentemente ha una concezione tutt'altro che democratica del ruolo e delle funzioni dei rappresentanti del popolo. Una concezione che costringe altri deputati a ricordargli quello che dovrebbe essere ovvio: è "diritto e dovere dei parlamentari di ascoltare chiunque" (Sangiorgio del Pds).

La posizione di Mattioli è, se possibile, ancora più grave perché volutamente si fonda sul falso. E per questo è necessario fare alcune puntualizzazioni:

1. Le nostre posizioni e le nostre richieste sulle questioni universitarie (che riguardano tutti i problemi dell'università e non solo qualche categoria) sono pubbliche ed elaborate pubblicamente. Esse sono state spesso ospitate da quotidiani e settimanali di tutti gli orientamenti e sono riportate da una agenzia ("Università Democratica") inviata anche a tutti i membri delle commissioni istruzione del Senato e cultura della Camera e, quando le leggi vengono discusse in Aula, a tutti i Senatori e a tutti i Deputati. La stessa Agenzia, inoltre, è inviata a tutti i rettori e a tutti i presidi. Insomma le nostre iniziative sono pubbliche, trasparenti e "ufficiali".

2. Gli incontri con i gruppi parlamentari vengono chiesti a tutti i gruppi per iscritto e l'esito degli incontri (che si sono svolti sempre all'interno del Parlamento) viene reso pubblico. Tutti coloro che abbiamo incontrato (compreso Mattioli) sanno che non abbiamo mai fatto alcun tipo di accordo-mediazione, ma abbiamo sempre esposto integralmente le nostre opinioni. I nostri interlocutori, ovviamente, decidono di volta in volta che valore e valutazione dare alle nostre richieste e si comportano come meglio credono, in piena autonomia, come in piena autonomia noi ci riserviamo il diritto-dovere di giudicare pubblicamente il loro operato politico. Quindi, nessuna pressione viene da noi esercitata se non quella derivante dalla validità delle nostre richieste e dal sostegno che esse ricevono nel mondo universitario. Questo nostro agire non può essere in alcuno modo essere definito come proprio di una lobby che "avvicina" i vari gruppi (dove al bar, per strada, sotto casa?).

Anche in questa legislatura pare che Mattioli stia rappresentando il gruppo dei Verdi all'interno della commissione Cultura, pur non facendone organicamente parte, in occasione di provvedimenti legislativi riguardanti l'università. La presenza di Mattioli è stata evidentemente decisa dal gruppo parlamentare e ciò rende ancor più responsabile il gruppo stesso delle posizioni che a nome di esso Mattioli assume.

Per questo chiediamo a tutti i Deputati del gruppo dei Verdi se le posizioni di Mattioli sulle questioni universitarie sono mai state discusse dal gruppo e/o in qualsiasi altra sede del loro movimento? In altri termini, chiediamo da dove provengono le opinioni e le posizioni assunte da Mattioli: sono il frutto di convincimenti meramente personali che non hanno mai avuto la verifica di un qualche confronto o questo confronto avviene (con chi, in quale sede?). Noi non vogliamo "farcì i fatti" di Mattioli. Vogliamo sapere e capire come e perché un gruppo politico che vuole rinnovare il modo di fare politica e avere un rapporto trasparente con i cittadini-elettori (l'ecologia della politica) consenta a Mattioli di assumere, a nome del Gruppo stesso, sul piano dei rapporti con l'esterno del "Palazzo" posizioni peggiori di quelle dei partiti "normali" e, per quanto riguarda la legge sul dottorato di ricerca, in sintonia con il progetto di restaurazione della lobby di potenti ordinari, da cui si differenzia solo quando deve rivendicare qualcosa di corporativamente utile ai professori associati, categoria alla quale appartiene (v. resoconti parlamentari).

TESTO DELLA LEGGE SUL DOTTORATO DI RICERCA APPROVATO IN SEDE REFERENTE DALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA IL 4 NOVEMBRE 1992

Art. 1. (Dottorato di ricerca).

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi successivi alla laurea. La durata di tali corsi è di tre o quattro anni accademici ed è definita assicurando l'omogeneità all'interno delle stesse aree disciplinari.

2. Il corso di dottorato consiste nella frequenza, presso un dipartimento, di cicli di lezioni e di seminari e nello svolgimento di un programma di ricerca e si conclude con una prova finale pubblica, diretta ad accertare il conseguimento di risultati di rilievo scientifico. Tale prova consiste nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta o di lavori grafici su un argomento relativo alle discipline del corso e della ricerca, scelto valutando anche la proposta del candidato.

3. La dissertazione scritta o i lavori grafici svolti per il superamento della prova finale sono depositati in copie anche non stampate presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e dell'università sede del corso, le quali ne assicurano la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni.

4. I posti di dottorato da attivare per ciascun corso non possono essere inferiori a cinque e superiori a quindici, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 4.

5. Il collegio dei docenti di cui al comma 7 dell'articolo 2 può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca, nonché la frequenza di appositi corsi presso strutture della stessa o di altre università e presso organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

ART. 2.

(Istituzione ed organizzazione dei corsi).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ogni triennio, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il

Consiglio nazionale della scienza e della tecnologica (CNST), tenuto conto del piano triennale di sviluppo dell'università e della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), della legge 9 maggio 1989, n. 168:

- a) determina il fabbisogno delle grandi aree disciplinari per le quali sono attivabili i corsi di dottorato;
- b) individua le università abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca nelle grandi aree disciplinari di cui alla precedente lettera a).

2. Le università abilitate al rilascio dei titoli di dottore di ricerca, tenuto conto del fabbisogno delle grandi aree disciplinari, con decreto del Rettore, istituiscono ed attivano i corsi di dottorato in relazione alle risorse strutturali e finanziarie disponibili.

3. Per comprovate esigenze organizzative, le università possono altresì attivare i corsi di dottorato in concorso con altre università abilitate ai sensi del comma 1. Le eventuali convenzioni tra le università interessate possono prevedere integrazioni dei rispettivi regolamenti didattici.

4. Il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso con procedura concorsuale, i criteri concernenti la facoltà di differire la prova conclusiva per un periodo comunque non superiore a due anni, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quello finale, nonché la composizione del collegio dei docenti che coordina le attività di formazione e di ricerca.

5. Nella composizione delle commissioni per l'esame finale deve essere comunque assicurata la presenza in maggioranza di professori di altre università e di ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, scelti mediante sorteggio dalle università in elenchi definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, su indicazione del CUN e del CNST, per ciascuna area disciplinare.

6. Gli elenchi di cui al comma 5 possono comprendere anche professori e ricercatori stranieri che rivestano una posizione giuridica equiparabile a quella delle categorie di professori e ricercatori indicate nel medesimo comma 5.

7. Il collegio dei docenti non può essere costituito da un numero di componenti inferiore a cinque. Possono essere chiamati a farne parte i professori universitari di ruolo, i ricercatori confermati della stessa o di altre università, nonché i ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

8. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 3

(Titolo di dottore di ricerca).

1. Il titolo di dottore di ricerca costituisce, di norma, requisito di ammissione per l'accesso ai concorsi di ricercatore delle università e di ricercatore di livello iniziale degli enti pubblici di ricerca. Ai predetti concorsi possono comunque accedere, previo giudizio motivato della commissione giudicatrice, i candidati che, sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, abbiano svolto attività di ricerca dopo la laurea e siano in possesso di titoli scientifici che comprovino il raggiungimento di risultati di interesse scientifico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai concorsi di ricercatore banditi dopo la conclusione del ciclo di corsi di dottorato di ricerca successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data il titolo di dottore di ricerca è valutato nei concorsi di ricercatore della università e di ricercatore di livello iniziale degli enti pubblici di ricerca con un punteggio almeno pari al 30 per cento

di quello complessivo a disposizione della commissione per la valutazione dei titoli scientifici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

3. Il titolo di dottore di ricerca può essere altresì valutato nei concorsi del pubblico impiego.

4. Ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato.

Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

5. Per il riconoscimento e l'equipollenza dei titoli di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alle leggi 18 giugno 1986, n. 308, e 11 luglio 1986, n. 352.

ART. 4

(Borse di studio).

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi, alla corresponsione di borse di studio ed a garantire le attività di studio e di ricerca dei dottorandi, anche mediante convenzioni con enti di ricerca e con istituzioni ed imprese pubbliche e private.

2. Per le borse di cui al comma 1 si applicano i commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo novembre.

ART. 5

(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca).

1. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti al corso di dottorato presentano una particolareggiata relazione sull'attività e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al rettore l'esclusione del dottorando dal proseguimento del corso. La mancata presentazione della relazione comporta comunque l'esclusione del dottorando dal corso e la decadenza dal diritto di percepire la borsa di cui all'articolo 4.

2. I dottorandi possono svolgere compiti di supporto alle attività didattiche, ivi compresi quelli attinenti al tutorato degli studenti, con particolare riferimento ai settori di ricerca in cui i dottorandi sono impegnati e comunque con esclusione dell'attività di docenza, disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341; possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

3. I dottorandi non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea, la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

4. Agli iscritti al corso di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

5. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono, in caso di maternità o paternità, richiedere la proroga della durata del corso, senza l'erogazione della borsa di cui all'articolo 4 per il periodo di proroga, ad eccezione del periodo corrispondente a quello di congedo obbligatorio, per il quale viene erogato il 50 per cento della borsa.

ART. 6

(Posti di dottorato di ricerca riservati a studenti stranieri)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del

tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri extracomunitari.

ART. 7

(Norme finanziarie e transitorie).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 è soppresso il capitolo 1515 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativo alle borse di studio universitarie di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, ivi comprese quella da assegnare agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, e il relativo stanziamento confluisce nel capitolo 1501 del medesimo stato di previsione, che viene erogato complessivamente senza vincolo di destinazione.

2. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che definisce i criteri oggettivi per la ripartizione degli stanziamenti destinati alle università, di cui all'articolo 2 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, deve specificamente prevedere fra tali criteri quello relativo al numero delle borse erogate per i corsi di dottorato di ricerca ed assicurare un'equilibrata offerta disciplinare e territoriale.

3. Le università provvedono, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, ad erogare le borse di studio con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

4. Il precedente ordinamento dei corsi di dottorato di ricerca resta in vigore non oltre il ciclo successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8

(Norma abrogativa e finale).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dei primi quattro commi dell'articolo 74, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

2. Per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

DAL CUN, DA FIRENZE E DA PALERMO UN APPELLO CONTRO IL DOTTORATO DI RICERCA COME FASCIA DOCENTE PRECARIA E SUBALTERNA

A TUTTI I DEPUTATI

Il 4 novembre 1992 la commissione Cultura della Camera ha approvato in sede referente la proposta di legge 1197 ("Disposizioni sul dottorato di ricerca"). La Commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Al comma 1 dell'art. 3 si afferma: "Il titolo di dottore di ricerca costituisce, di norma, requisito di ammissione per l'accesso ai concorsi di ricercatore delle università e di ricercatore di livello iniziale degli enti pubblici di ricerca. Ai predetti concorsi possono comunque accedere, previo giudizio motivato della commissione giudicatrice, i candidati che, sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, abbiano svolto attività di ricerca dopo la laurea e siano in possesso di titoli scientifici che comprovino il raggiungimento di risultati di interesse scientifico".

Al comma 2 dell'art. 5 si afferma: "I dottorandi possono svolgere compiti di supporto alle attività didattiche, ivi compresi quelli attinenti al tutorato degli studenti, con particolare riferimento ai settori di ricerca in cui i dottorandi sono impegnati e comunque con esclusione dell'attività di docenza, disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;"

Quanto sopra riportato, se approvato in via definitiva,:

- cancellerebbe di fatto il "dottorato di ricerca" come titolo di studio, così come concepito nei Paesi più avanzati e come previsto dal DPR 382/80, e lo trasformerebbe in un pre-requisito per l'accesso al ruolo dei ricercatori;
- in tal modo, il "dottorato di ricerca" diventerebbe una nuova fascia di reclutamento precario alla docenza universitaria (con mansioni didattiche subalterne), contrariamente a quanto voluto con il DPR 382/80;
- si creerebbero così le premesse per la "ruolizzazione" della quarta fascia docente;
- farebbe diventare il concorso a ricercatore il primo concorso universitario "riservato" e si avrebbe il primo caso in cui ad una Commissione concorsuale si attribuirebbe il potere improprio di decidere chi ammettere al concorso stesso.

Lo sconvolgimento dell'organizzazione della docenza universitaria che si opererebbe con le modifiche approvate dalla Commissione Cultura non hanno alcun fondamento valido di natura culturale e non è stato mai richiesto dal mondo universitario.

Si invitano pertanto i Deputati a discutere in Aula la legge e a non approvare quanto voluto dalla Commissione.

Si invitano il Cun, il Cnst, i Senati Accademici, i Consigli di Facoltà, di Corso di Laurea e di Dipartimento a discutere del provvedimento e a pronunciarsi su di esso.

Romeo	Carreo	Prof. Associato
Giovanni	Dotoli	Prof. Ordinario
Alessandro	Figà-Talamanca	Prof. Ordinario
Luigi	Fрати	Prof. Ordinario
Filippo	Gallo	Prof. Ordinario
Massimo	Grandi	Ricercatore
Luigia	Melillo	Ricercatore
Caludio	Modini	Prof. Associato
Giusto	Monaco	Prof. Ordinario
Marco	Morcellini	Prof. Associato
Paola	Mura	Ricercatore
Antonio	Paris	Prof. Associato
Bruno	Preziosi	Prof. Ordinario
Giuseppe	Restuccia	Prof. Associato
Alberto	Sdravovich	Prof. Ordinario
Eraldo	Seren	Prof. Ordinario
Sergio	Sergi	Prof. Associato
Pasquale	Smiraglia	Prof. Ordinario
Gian Franco	Soldatini	Prof. Associato
Vito	Svelto	Prof. Ordinario

componenti del Consiglio Universitario Nazionale

Leonardo	Angeloni	Prof. Ordinario
Enrico	Celeghini	Prof. Associato
Mario	Ciuffi	Prof. Associato
Guido	Clemente	Prof. Ordinario
Clemente	Crisci	Prof. Associato
Enrico	Daniele	Ricercatore

Maurizio	Fioravanti	Prof. Ordinario
Massimo	Grandi	Ricercatore
Fulvio	Gualtieri	Prof. Ordinario
Paolo	Marcellini	Prof. Ordinario
Roberto	Mazzanti	Prof. Associato
Patrizia	Meringolo	Ricercatore
Elio	Montanari	Prof. Associato
Antonio	Moro	Proff. Associato
Rodolfo	Nesi	Prof. Associato
Maria	Petracioli	Prof. Associato
Anna Maria	Polvani	Ricercatore
Dario	Ragazzini	Prof. Associato
Gianfranco	Rapi	Prof. Ordinario
Mario G.	Rossi	Prof. Ordinario
Vincenzo	Schettino	Prof. Ordinario
Vincenzo	Varano	Prof. Ordinario

componenti del Senato Accademico Integrato dell'Università di Firenze

Enrico	Aiello	Prof. Ordinario
Francesco	Andria	Prof. Ordinario
Ettore	Azzaro	Prof. Associato
Pietro	Bazan	Prof. Ordinario
Saverio	Bivona	Ricercatore
Aldo	Brigaglia	Prof. Associato
Giovanni	Cacioppo	Prof. Associato
Rita	Calabrese	Ricercatore
Rosolino	Camarda	Prof. Ordinario
Eugenio	Caponetti	Ricercatore
Paolo	Carbone	Ricercatore
Francesco	Cellini	Prof. Ordinario
Giovanni	Cerasola	Prof. Ordinario
Leopoldo	Ceraulo	Prof. Associato
Mario	Columba	Prof. Ordinario
Maria Luisa	Conti	Ricercatore
Salvatore	Costantino	Ricercatore
Fianfausto	De Simone	Prof. Associato
Bruno	Di Maio	Prof. Ordinario
Salvatore	Di Mino	Prof. Ordinario
Felicia	Farina	Ricercatore
Giovanni	Fiandaca	Prof. Ordinario
Mario	Gianguzza	Prof. Associato
Rosalia	La Franca	Prof. Ordinario
Patrizia	Lendinara	Prof. Ordinario
Franco	Lo Piparo	Prof. Ordinario
Salvatore	Mazzamuto	Prof. Ordinario
Ignazio	Melisenda	Prof. Ordinario
Nunzio	Miraglia	Ricercatore
Giacomo	Mulé	Prof. Associato
Francesco	Musacchia	Prof. Associato
Antonino	Nastasi	Prof. Associato
Giuseppe	Nicolaci	Prof. Associato
Salvatore	Nicosia	Prof. Ordinario
Nicolò	Parrinello	Prof. Ordinario
Gianni	Puglisi	Prof. Ordinario
Tommaso	Raimondi	Prof. Ordinario
Santi	Rizzo	Prof. Ordinario
Vincenzo	Romano	Prof. Ordinario
Riccardo	Sarno	Prof. Ordinario
Salvatore	Taibi	Ricercatore
Marcello	Traina	Ricercatore
Laura	Valentino	Prof. Ordinario
Fulvio	Vassallo	Ricercatore
Giuseppe	Vella	Prof. Associato
Salvatore	Vernuccio	Ricercatore
Giovanni	Zummo	Prof. Ordinario

componenti del Senato Accademico Integrato dell'Università di Palermo

UNA NORMA NAZIONALE PER L'ATTRIBUZIONE E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e ai Parlamentari.

I criteri di attribuzione e di retribuzione degli affidamenti e delle supplenze variano tra i vari atenei e, spesso, anche all'interno di essi.

Non ha alcun senso che per attività uguali si applichino sul territorio nazionale modalità le più diverse. Peraltro, a volte sono logiche e interessi corporativi a prevalere.

Si chiede che prevalgano invece il buon senso e l'equità e in tale direzione si chiede che vengano definite norme amministrative o, se necessario, legislative valide per tutti.

Si ritiene che le norme debbano prevedere:

1. la precedenza di chi (professore o ricercatore) è disponibile a tenere a titolo gratuito una supplenza o un affidamento su tutti coloro (professori e ricercatori) che chiedono di essere retribuiti. Ciò in realtà è già previsto dalle norme attuali e ribadito anche dal Cun, ma in qualche ateneo si opera diversamente;
2. la retribuzione uguale per tutti a livello nazionale degli incarichi di cui è stata chiesta la retribuzione. In altri termini, la somma stanziata nazionalmente per la retribuzione degli incarichi di insegnamento va divisa per il numero di incarichi per quali è stata chiesta la retribuzione.

Roma, 27 novembre 1992

L'Assemblea nazionale dei docenti universitari

COMPITI DIDATTICI E TITOLARITA'

Riportiamo il testo dell'art. 15 della legge sugli Ordinamenti didattici (L. 19.11.90, n. 341, G.U. 23.11.90). Si ha il forte timore che essa, per i commi 2 e 3, non sia molto nota e sia poco rispettata.

ART. 15 della legge sugli Ordinamenti didattici

Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori

1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.
2. L'Attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri delle commissioni cultura della Camera e istruzione del Senato, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa, e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo per ricevere l'Agenzia;

Chi desidera ricevere per un anno "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 599833 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

ANCHE IL MINISTRO RITIENE CHE I RAPPRESENTATI DEI RICERCATORI DEBBANO PARTECIPARE A PIENO TITOLO AI CONSIGLI DI FACOLTA'

MODULARIO U.R.S.T. - 279



MOD. 200

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Roma, 12 OTT. 1992 19

Al Rettore Università

N.° 5581 - 3372
Ripartito al Segretario del
N.°

UNIVERSITA' Palermo Facoltà Ingegneria PRESIDENZA
Data 03 NOVEMBRE '92
Prov. n. 2087 Cui. 17

95134 PALERMO

~~OGGETTO Partecipazione rappresentanza ricercatori e assistenti ruolo a esaurimento a Consigli di Facoltà su affidamenti e supplenze. Quesito~~

In relazione al quesito posto dalla S.V. circa la possibilità di partecipazione ai Consigli di Facoltà relativi all'attribuzione di supplenze e affidamenti delle rappresentanze dei ricercatori e degli assistenti dei ruoli a esaurimento, si fa presente che a norma del combinato disposto del 4° e 2° comma dell'art.95 del D.P.R. 382/80, i rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo a esaurimento possono partecipare ai Consigli di Facoltà con le limitazioni dei professori associati estese anche alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati.

Si ritiene, quindi, non essendone prevista tassativamente l'esclusione, che le anzidette rappresentanze possano partecipare ai Consigli di Facoltà che hanno per oggetto affidamenti e supplenze.

uff. es. facoltà
fax uff. Cui. di Facoltà
x SIMRO
x se Follep
x fine repub. Schubert

IL MINISTRO

UNIVERSITA' DI PALERMO
N. 12482 DEL 27.10.92
P

UNA PROPOSTA PER LA RIFONDAZIONE DEMOCRATICA DEGLI ATENEI

(dal documento del 27 novembre 1990 della Segreteria dell'Assemblea di tutte le componenti dell'Università di Palermo)

"Per la rifondazione democratica dell'ateneo si ritiene necessario, tra l'altro, prevedere:

- il superamento dell'attuale struttura delle competenze nell'università, che si fonda su un potere pressoché illimitato del rettore, il quale può disporre provvedimenti anche in contrasto con le deliberazioni degli organi di governo;
- la costituzione, al posto dell'attuale senato accademico, di un organismo di ateneo che rappresenti l'intero mondo universitario e preveda la partecipazione paritetica di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, tecnici e amministrativi, studenti);
- la composizione paritetica del consiglio di amministrazione il quale dovrà esplicare le proprie competenze nella programmazione delle risorse dell'ateneo delegando a strutture amministrative appositamente costituite tutte le competenze in ordine alla gestione della spesa corrente;
- l'incompatibilità fra cariche in più organismi di ateneo e la non rieleggibilità nello stesso organismo dopo due volte consecutive;
- la partecipazione nelle strutture didattiche di tutti i professori, di tutti i ricercatori e degli studenti in misura pari ad almeno un terzo dei membri di diritto;
- il potenziamento della presenza dei tecnici e degli amministrativi nei consigli di dipartimento (un terzo dei membri di diritto) e la partecipazione di tutti i membri del consiglio all'elezione del direttore;
- l'estensione dell'elettorato passivo (rettore, direttore di dipartimento, presidente dei consigli di corso di laurea, preside) alle altre categorie docenti;
- la partecipazione all'elezione del rettore di tutti i professori, di tutti i ricercatori, dei rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dei rappresentanti dei tecnici e degli amministrativi nei consigli di dipartimento;
- la pubblicità delle sedute di tutti gli organismi universitari;
- l'abolizione di ogni livello di composizione "ristretta" in tutti gli organi universitari."

LETTERA DI DIMISSIONI DALLA CISL

"Chi tace acconsente

Alla Segreteria Nazionale della Cisl Università.

Comunico con questa lettera le mie dimissioni dalla CISL Università dopo quindici anni di impegno nel sindacato, trovandomi ormai su posizioni inconciliabili con le scelte ed i metodi adottati da questa organizzazione, non solo nell'Università, ma, in sedi diverse, e più in generale, dai vertici confederali nei rapporti con i lavoratori, con le altre parti sociali e con il governo.

Altre volte in passato, esprimevo posizioni critiche su diverse questioni attinenti l'Università, tentando di contribuire all'avvio di una riflessione e di un dibattito all'interno del sindacato.

Le rinnovate scelte della segreteria confederale, la carenza di iniziative a livello nazionale e la difficoltà di un rapporto costruttivo con la organizzazione territoriale, soprattutto dopo la mia "lettera aperta" del giugno scorso, mi conducono oggi a rassegnare queste dimissioni...

In questo quadro, dopo l'accordo del 31 luglio, non si è riusciti a dare una credibile risposta di lotta e di progetto ai recenti provvedimenti governativi che, in nome della unificazione europea, dell'emergenza e del risanamento dell'economia, hanno dato al governo (anche con il ricorso improprio allo strumento della fiducia) carta bianca", in materia di pensioni, sanità, pubblico impiego e fisco...

Su questi temi, piuttosto che sull'Europa di Maastricht e sul quadro "globale" della nostra economia si attendeva un forte richiamo alla mobilitazione di fronte alla manovra economica posta in essere dal governo. I vertici sindacali sono stati incapaci di raccogliere la protesta del paese, anche quando non si trattava di mettere in discussione i sacrifici, ma piuttosto i criteri con cui distribuirli equamente. Per questo oggi la delusione e la sfiducia tra i lavoratori sono grandi. In luogo dell'Europa delle banche e delle multinazionali si doveva e si deve ancora di più oggi, affermare l'Europa della solidarietà, della giustizia e della promozione sociale ed economica dei soggetti più deboli.

Non si può dire che "siamo tutti sulla stessa barca", quando le scelte di chi sta sul ponte di comando consentono di buttare a mare non solo decine di migliaia di posti di lavoro, ma le attese generalmente diffuse per un pieno riconoscimento dei diritti sociali fondamentali...

Per quanto concerne il lavoro dipendente, piuttosto che bloccare contratti del pubblico impiego scaduti da anni, il sindacato doveva denunciare e combattere con maggiore impegno le disfunzioni organizzative, i modelli centralistici, e gli sprechi che caratterizzano ministeri, uffici periferici, enti locali, creando nuove condizioni di aggregazione tra i lavoratori, con un progetto di trasformazione capace di migliorare la produttività del settore pubblico senza arrivare alla privatizzazione del rapporto di lavoro.

Con questo governo si è fatto l'accordo del 31 luglio, questo governo è stato puntellato di fronte alla protesta di milioni di lavoratori, su questo governo si tace quando interviene con nuove leggi nel comparto universitario, stravolgendo le più elementari regole di trasparenza e di democrazia, tradendo il modello della Università pubblica, consegnando ingenti risorse umane e tecniche ai gruppi privati.

Nel silenzio dei sindacati confederali, Ruberti ed i suoi amici hanno ripreso ad annodare le fila del loro progetto di controriforma dell'Università, temporaneamente interrotto per la bocciatura della legge sulla autonomia, ma oggi di nuovo pericolosamente in atto con la riforma del dottorato di ricerca. Con quest'ultima legge si vorrebbe introdurre un consistente canale di reclutamento precario e a termine, ampliando la base della piramide accademica, e sancendo definitivamente la logica della cooptazione e della clientela nella delicatissima fase di accesso alla carriera universitaria.

Anche in questa occasione, come era avvenuto in precedenza per la legge sull'autonomia, la CISL Università tace o si esprime in sordina, mentre la lobby dei "professori parlamentari", quasi senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione, si tra affrettando ad approvare la legge, in tempi strettissimi, al chiuso della solita commissione parlamentare...

Nella situazione palermitana, dentro e fuori dall'Università, dagli uffici pubblici alle più delicate strutture sanitarie, avverto che la CISL ha assunto ormai un ruolo che non consente più spazi per chi ritiene di operare una scelta di campo in favore di una profonda trasformazione delle regole e dei soggetti della politica e della amministrazione...

Sia a Palermo che a Roma, come altrove, si trascura o si avverte in ritardo il rischio della partecipazione del sindacato nel governo dell'Università (in realtà ancora saldamente nelle mani di potenti gruppi di professori ordinari e dei loro padrini politici) e questo ha reso ancora più difficile identificare le reali forze che determinano le scelte più importanti, e stabilire le responsabilità che ne derivano.

Tutte le questioni più gravi degli atenei restano intanto sepolte nel silenzio degli addetti ai lavori, mentre alla fine, a pagare il conto di disfunzioni e disamministrazione, rimangono soltanto i fruitori dei servizi che l'Università dovrebbe offrire, e tra questi, in primo luogo, gli studenti.

Perché, a Palermo come in altre sedi, il sindacato non affronta sino in fondo le questioni del diritto allo studio, dell'assenteismo dei docenti, e, talvolta, anche del personale tecnico ed amministrativo, dei finanziamenti per la ricerca, degli appalti e dell'edilizia (che fine hanno fatto i dipartimenti di Scienze?), del Policlinico (a quando la attivazione del Pronto soccorso e la piena attuazione della Convenzione con la Regione?), dell'organizzazione del personale (quanto si dovrà aspettare ancora per la adozione delle piante organiche con la predisposizione di un organigramma e con la attuazione di una sostanziale perequazione retributiva tra il personale tecnico ed amministrativo?). E questi problemi non esistono pure a Catania, a Messina, a Bari, a Napoli, a Roma o a Milano?

Perché il sindacato non si dà carico nelle diverse sedi ed a livello nazionale delle modalità e dei risultati con cui vengono gestite le risorse destinate alle Università?....

Purtroppo il percorso per una piena attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione è ancora lungo, tanto nel paese quanto nelle Università, e dovrebbe costituire la pratica quotidiana di una vera aggregazione sindacale, risultando non meno importante delle manifestazioni periodiche come i grandi raduni di massa contro la mafia e la corruzione;

Palermo 5 novembre 1992

Fulvio Vassallo Paleologo"

VENERDI 29 GENNAIO
1993 a ROMA
ore 10 a Geologia

ASSEMBLEA
NAZIONALE
DEI
DOCENTI

(ordinari, associati, ricercatori)

UNIVERSITARI

L'Assemblea discuterà su:
legge sul dottorato di ricerca
attività dei Senati Accademici Integrati
rinnovo del Cun e del Cnr

GIOVEDI 28 GENNAIO 1993 A ROMA
ALLE ORE 17 A GEOLOGIA
RIUNIONE DELL'ESECUTIVO PROVVISORIO IN VISTA
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI
Alla riunione possono partecipare tutti i docenti che lo vogliono

si prega di riprodurre, affiggere e distribuire questo avviso